

Gruppo Solidarietà

Tirocini finalizzati alla inclusione sociale **La nuova regolamentazione della regione Marche**

Lo scorso 31 marzo la regione Marche con la [Dgr 293/2016](#), ha definito i criteri applicativi dei "Tirocini finalizzati alla inclusione sociale"; dando attuazione alle [Linee guida](#) del 22 gennaio 2015, approvate dalla Conferenza Stato Regioni.

I tirocini disciplinati dalla dgr 293/2016 si differenziano da quelli della [Dgr 1134/2013](#) (tirocini formativi). In sostanza vengono regolamentati gli "inserimenti sociali in ambito lavorativo", che per quanto riguarda le persone con disabilità trovavano riferimento normativo nella legge regionale [18/1996](#) (articolo 17) e nei regolamenti applicativi nei quali venivano definiti i criteri di attuazione e di finanziamento, [qui quelli relativi agli anni 2014-2015](#) (pag 8 e 9). Criteri che, dal 2008, avevano come punto di riferimento le linee guida regionali sull'integrazione lavorativa, definite con la [Dgr 1256/2008](#) (p. 11 e seguenti).

La regolamentazione di questa tipologia di tirocini (sostanzialmente le "vecchie" borse lavoro socio assistenziali) è importante in quanto definisce a livello regionale molti aspetti rimasti fino ad oggi discrezionali. Nello schema di convenzione (allegato B) si definiscono competenze e responsabilità dei singoli soggetti (promotore, ospitante). Si stabilisce l'entità della indennità (non inferiore a 180 euro) per il tirocinante (che deve essere assicurato contro infortuni lavoro e per responsabilità civile verso terzi). La durata del tirocinio: durata non superiore a 2 + 2 anni di proroga (ma il *soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante*). L'indennità e l'assicurazione è a carico dell'ente promotore o ospitante o all'ente giuridico che ha in carico il tirocinante o altro soggetto giuridico secondo le modalità stabilite nella convenzione".

Precedentemente, come detto, la norma era disciplinata dai criteri applicativi della legge 18/96 che oltre a regolamentare gli interventi (rifacendosi poi ai contenuti della dgr 1256/2008) assegnava contributi ai Comuni. Importante ricordare che la Regione Marche fino ad oggi non aveva mai fissato la quota minima, ma solo un tetto sul quale determinare il contributo economico ai Comuni (ad esempio pari a 110 euro mensili per persone con disabilità con pensione e /o indennità di accompagnamento. Tetto sul quale finanziava i Comuni con una quota pari al 60% della spesa). Purtroppo tale cifra è stata interpretata da molti Comuni come "la quota mensile prevista dalla Regione", da versare ai fruitori delle borse lavoro (ora tirocini). A titolo informativo [il dato del 2011](#) (pag. 22), riferito alle somme comunali ammesse a finanziamento per borse lavoro (circa 2,2 milioni) ed il contributo regionale (circa 1,5 milioni).

25 aprile 2016

Per approfondire: le altre schede di [Osservatorio Marche](#)

PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA'
IL 5 PER MILLE AL GRUPPO SOLIDARIETA'
Codice fiscale 91004430426